

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DELLE FAVE)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FERRARI-AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1965

Integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti

ONOREVOLI SENATORI. — Le gestioni delle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti presentano nel loro complesso una situazione finanziaria che offre motivo di serie preoccupazioni.

L'aumento dei costi dell'assistenza di malattia, che è stato avvertito pesantemente negli ultimi anni in tutti i settori ed in tutti gli enti in cui è esercitata tale forma di tutela, non poteva non ripercuotersi negativamente sulle gestioni della assistenza di malattia per i coltivatori diretti, trattandosi di una categoria che è caratterizzata da limitate risorse finanziarie.

Dall'esame dei bilanci di tali gestioni si rileva che esse presentano al 31 dicembre 1964 situazioni di disavanzo per un ammontare complessivo di oltre 36 miliardi di lire.

Le fonti di finanziamento di tali gestioni sono dalla legge indicate nei proventi co-

stituiti dai contributi della categoria e dello Stato.

I coltivatori diretti concorrono al finanziamento dell'assistenza obbligatoria con due forme di contribuzione: l'una a carattere aziendale, destinata al finanziamento delle Casse mutue provinciali per l'assistenza ospedaliera, sanitaria specialistica, diagnostica e curativa, nonchè per l'assistenza ostetrica specialistica; l'altra, in quota capitaria di lire 750 annue, diretta al finanziamento delle Casse mutue comunali per l'assistenza generica a domicilio ed in ambulatorio, nonchè per l'assistenza ostetrica generica.

Lo Stato, a sua volta, a norma della legge 29 giugno 1961, n. 576, concorre al finanziamento delle gestioni stesse, con due forme di contribuzione: l'una commisurata in una quota di lire 1.500 annue per ciascun coltivatore diretto e familiare assistibile;

l'altra stabilita nella misura globale annua di lire 2.575.000.000.

Nell'esercizio 1963 i contributi a carico dei coltivatori diretti hanno assommato a lire 13,7 miliardi, mentre i contributi predetti a carico dello Stato sono stati di lire 11,4 miliardi.

È da far presente, peraltro, che appunto in considerazione della situazione deficitaria in cui versava la gestione nello stesso esercizio, con legge 9 gennaio 1963, n. 9, lo Stato erogava a favore della gestione stessa un contributo straordinario di lire 5 miliardi.

Ed è da attribuirsi all'erogazione straordinaria di tale contributo da parte dello Stato la circostanza che i disavanzi relativi alle gestioni di competenza dell'esercizio 1963 sono stati contenuti in lire 14,275 miliardi.

D'altra parte, la stessa categoria dei coltivatori diretti non è rimasta inerte di fronte alla situazione di pesantezza delle gestioni assistenziali.

Essa — bisogna sottolinearlo — è stata chiamata a contribuire, oltre che nelle forme obbligatorie predette, anche per integrare il finanziamento delle Casse mutue comunali per fronteggiare soprattutto il maggior costo dell'assistenza sanitaria generica e dell'assistenza ostetrica, non coperto dai proventi del contributo obbligatorio capitaro di categoria.

Si calcola che per effetto di tali integrazioni il contributo capitaro annuo a carico di ciascun coltivatore diretto e familiare sia salito complessivamente nel 1963 ad una misura media di lire 1.182 annue, rispetto a quella iniziale di lire 750.

Nell'esercizio 1963, il contributo capitaro integrativo predetto ha rappresentato per i coltivatori diretti un onere di 2,5 miliardi, che è andato ad aggiungersi all'onere dei 13,7 miliardi di lire, costituenti il gettito dei contributi obbligatori di categoria.

Occorre, inoltre, ricordare che per l'anno 1964, dando applicazione per la prima volta alla procedura prevista dall'articolo 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, il Governo ha ritoccato in aumento le misure del

contributo aziendale dovuto dai coltivatori diretti, per il finanziamento delle Casse mutue provinciali, operando, nel contempo, una perequazione degli oneri fra le diverse province, nell'ambito del massimale di aumento limitato dalla legge al 30 per cento rispetto all'onere dell'anno precedente.

Con tale provvedimento si è potuto realizzare un incremento delle entrate per circa un miliardo di lire.

Analogo provvedimento, in ossequio al dettato della legge, il Governo ha adottato per l'anno 1965, determinando un ulteriore incremento nel gettito del contributo aziendale di lire 1,8 miliardi.

Per quanto riguarda gli apporti finanziari di pertinenza dei coltivatori diretti, si può affermare che la categoria è chiamata a fronteggiare i propri impegni al limite della propria capacità contributiva, in relazione alle modeste risorse di cui dispone ed agli altri oneri a cui è soggetta, con particolare riguardo al contributo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia.

La situazione deficitaria delle gestioni delle Casse mutue provinciali, in fase sensibilmente e continuamente crescente, determina gravi carenze nella situazione di cassa di tali Enti e costituisce motivo di ritardi negli adempimenti, che si traducono inevitabilmente in disfunzioni negli strumenti e nei presidi necessari alla erogazione dell'assistenza.

Per fronteggiare in via contingente tali gravi difficoltà, la Federazione nazionale delle Casse mutue dei coltivatori diretti ha dovuto contrarre dei mutui onerosi impegnando a garanzia i proventi contributivi in corso di riscossione ed in parte ancora da riscuotere. In sostanza, la Federazione con tali operazioni, sia pure indispensabili ed indifferibili, ha utilizzato le risorse future per le imprescindibili esigenze attuali.

Ma la situazione, com'è evidente, è giunta al punto che non può più assolutamente essere fronteggiata con tali espedienti.

Se nell'anno 1963, in una situazione sia pure seriamente deficitaria, ma senza dubbio molto meno grave di quella attuale, si affermò l'esigenza della erogazione da par-

te dello Stato di un contributo straordinario, a maggior ragione tale esigenza si avverte oggi, con la differenza che l'intervento dello Stato, data la situazione, non può configurarsi come un ausilio straordinario da risolversi *una tantum*, quasi che le difficoltà esposte fossero di carattere temporaneo e contingente, ma deve assumere l'aspetto e la sostanza di un contributo avente un certo carattere di continuità, almeno nei termini delle previsioni comprese nel periodo quinquennale del programma di sviluppo economico.

Per tali imprescindibili motivi, con il disegno di legge che si allega, si dispone per il quinquennio 1966-1970 la

erogazione da parte dello Stato, a favore delle gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti, di un contributo straordinario di lire venticinque miliardi da corrispondersi in cinque rate, così ripartite: lire 1 miliardo per l'anno 1966 e lire 6 miliardi per ciascun anno dal 1967 al 1970.

Tale contributo, come è espressamente detto nella proposta e come era anche affermato a proposito del contributo straordinario dello Stato disposto dall'articolo 31 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è diretto ad integrare il contributo dello Stato stesso, previsto nelle misure sopra indicate, dalla legge 29 giugno 1961, n. 576.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti è concesso dallo Stato, ad integrazione degli interventi di cui alla legge 29 giugno 1961, n. 576, un contributo straordinario di lire 25 miliardi, da versarsi nelle seguenti rate annuali:

1966 . . .	lire 1 miliardo
1967 . . .	lire 6 miliardi
1968 . . .	lire 6 miliardi
1969 . . .	lire 6 miliardi
1970 . . .	lire 6 miliardi

Art. 2.

All'onere di lire un miliardo, derivante allo Stato dall'applicazione del precedente articolo per l'anno 1966, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.